

UNIVERSITÀ' AGRARIA DI MANZIANA
(Provincia di Roma)

INTEGRAZIONE
AL REGOLAMENTO
DELL'USO CIVICO
DI PASCOLO

APROVATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 22 DEL 14/9/2006

CRITERI DETERMINAZIONE FIDA PASCOLO

Integrazione Regolamento uso civico approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 29/11/2004

ART. 3/2° comma

Per ogni capo immesso è dovuta una fida pascolo il cui importo viene determinato con deliberazione della Deputazione Agraria secondo i seguenti criteri

a) Preliminarmente la fida pascolo attualmente stabilita con deliberazione della Deputazione Agraria n. 5 Idei 14/9/1992 viene determinato nella misura come sotto specificata in relazione agli oneri comunque sostenuti dall'Ente per la gestione delle aree destinate a pascolo e del bestiame riproduttore, adeguabile anno per anno in ragione dell'aumentato costo della vita quale accertato dalFISTAT:

1° PERIODO PETRISCHE (Autunno)

Vacche e Manze	€.	13,00
Vitelli	€.	8,00
Cavalli e puledri	€.	14,00
Vannini	€.	9,00
Asini	€.	11,00
Asinini	€.	9,00

2° PERIODO PETRISCHE (Primavera)

€.	15,00
€.	10,00
€.	17,00
€.	11,00
€.	11,00
€.	10,00

MACCHIA GRANDE (Periodo unico)

€. 13,00 €. 9,00 €. 14,00 €. 9,00 €. 11,00 €. 9,00.

b) Per le stagioni pascolive a venire, ferma restando la corresponsione nel minimo della misura della fida pascolo come stabilita al punto precedente, questa subirà, al fine di assicurare la completa copertura finanziaria degli oneri di gestione dei pascoli sociali sostenuti dall'Ente, incrementi da rapportare agli oneri medesimi con riferimento alla stagione pascoliva immediatamente precedente (spese per giornate operaie, recinzioni, cancelli). La spesa sarà determinata con deliberazione della Deputazione Agraria e ripartita tra gli allevatori in funzione del numero massimo dei capi denunciati al pascolo

in qualsiasi periodo della stessa stagione pascoliva ed in rapporto al periodo di godimento del pascolo.

Verrà scissa la spesa per l'acquisto di bestiame riproduttore equino da quello per l'acquisto di bestiame riproduttore bovino e la stessa sarà ripartita, sempre proporzionalmente ai capi affidati al pascolo nei tre periodi con voce separata in una o due stagioni secondo la somma necessaria per l'acquisto, rispettivamente tra i possessori di bestiame equino ed i possessori di bestiame bovino. Non sarà consentita la monta equina al di fuori dell'uso del pascolo.

ART. 5/3° comma

Aggiungasi: fermo restando che l'onere farà carico agli utenti allevatori con contribuzione straordinaria al netto dei proventi introitati dall'Ente per la vendita di bestiame dello stesso tipo.